



DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
*Direzione Generale per la Motorizzazione*

PROT. N. 4782M360

Roma 4.11.2004

Ai Signori Direttori  
Dei SIIT  
Settore Trasporti  
LORO SEDI

Agli Uffici Provinciali  
del D.T.T.  
LORO SEDI

Ai C.P.A.  
LORO SEDI

All'Assessorato ai Trasporti della  
Regione Sicilia - Direzione Trasporti  
Via Notarbartolo, 9 - PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento  
Motorizzazione Civile  
Lungoadige S. Nicolò, 14  
38100 TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano Alto  
Adige Rip.ne 38  
Traffico e Trasporto  
Via Crispi, 8  
BOLZANO

e p.c.

Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento pubblica sicurezza  
ROMA

Al Comando Generale  
dell'Arma dei Carabinieri  
ROMA

Al Comando Generale  
della Guardia di Finanza  
ROMA

All'ANCI  
via dei Prefetti, 46  
ROMA

All'Unione Province Italiane  
Piazza Cardelli, 4  
ROMA

All'ANFIA  
via Piemonte, 32  
00187 ROMA

All'UNRAE  
via Abruzzi, 25  
00100 ROMA

**OGGETTO:** Aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli destinati al trasporto di merci. Disposizioni semplificative.

Con le circolari 280/M3/C2 del 14 febbraio 2000 e 47/M3/C1 del 13 gennaio 2000 si è inteso razionalizzare le procedure di omologazione dei veicoli delle categorie N2, N3 e 03, 04 riducendo i codici delle carrozzerie.

Con la circolare 1729-MOT2/C del 26 maggio 2004 sono state diramate norme semplificative applicabili anche al parco circolante in ordine alla installazione sugli autoveicoli e sui rimorchi di uno o più serbatoi di carburante con capacità totale massima rispettivamente di 1500 litri e 500 litri; in particolare si è disposto che in sede di visita e prova per l'applicazione di nuovi serbatoi venga annotata sui documenti di circolazione soltanto l'eventuale variazione della tara.

Altre norme esemplificative concernenti "Dispositivi di attacco meccanico dei trattori per semirimorchi" hanno costituito argomento della circolare 1768-MOT 2/C anche essa del 26 maggio 2004.

Con la presente vengono dettate disposizioni finalizzate a semplificare ulteriormente le procedure relative all'aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli in circolazione.

Pertanto: ove su un veicolo destinato al trasporto di merci vengano applicate strutture destinate ad assicurare una ottimale e razionale sistemazione del carico al fine di "evitarne la caduta o la dispersione" (articolo 164/1 C.d.S.) non si dovrà dare corso ad aggiornamento della carta di circolazione. Di tale installazione – il cui peso è da

ricomprendersi nella portata del veicolo – è totalmente responsabile sotto ogni profilo, e quindi anche ai fini della sicurezza della circolazione e della conformità a norma, l'intestatario del documento di circolazione o comunque chi abbia titolo a disporre del veicolo stesso.

Le presenti disposizioni pongono perciò riferimento a strutture tipo sovrasponde, centinature, tendonature, portelloni posteriori, cavalletti, selle e simili (si chiarisce che tale elencazione ha valenza meramente esemplificativa). Non afferiscono invece a quegli allestimenti che comportino la sostituzione delle carrozzerie originali, o il loro incisivo rimaneggiamento (applicazione di gru caricatrice, di sponda montacarichi, e simili): a quegli allestimenti cioè che comportino la stampa di un nuovo documento di circolazione previa visita e prova.

Le presenti disposizioni hanno decorrenza immediata.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Ing. Sergio Dondolini)

CG/ps